

Titolo	<p>Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)</p> <p><i>Directives for accreditation of Bodies operating the assessment and certification of QMS of construction companies (EA 28)</i></p>
Sigla	RT-05
Revisione	01
Data	2013-07-09

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Direttore di Dipartimento	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	2013-07-12

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	REQUISITI GENERALI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (ACCREDITATI/RICONOSCIUTI)	4
4.	SCOPO DI CERTIFICAZIONE CERTIFICATO.....	4
5.	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ.....	7
6.	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE	10
7.	ENTRATA IN VIGORE E ADEGUAMENTO DEI CERTIFICATI.....	13
	APPENDICE A: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI.....	14
	APPENDICE B: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI	17

1. PREMESSA

Il presente Regolamento Tecnico definisce specifiche regole applicative – a corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili – per il conseguimento e mantenimento dell'accreditamento ACCREDIA nello specifico settore e conseguente rilascio, sotto accreditamento o riconoscimento ACCREDIA, di certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".

Il presente documento è stato elaborato e aggiornato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato da ACCREDIA, composto da rappresentanti di OdC accreditati, e da rappresentanti di numerosi altri Soggetti competenti e coinvolti in materia (Autorità di regolazione, Associazioni Rappresentative delle Imprese di Costruzione, ecc.), al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nel documento stesso.

I seguenti criteri si applicano agli Organismi accreditati o riconosciuti da ACCREDIA ed alle valutazioni da essi condotte nei confronti delle imprese che operano, sia per conto di committenti privati, sia per conto di committenti pubblici. Essi sono finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità delle valutazioni, al fine di dare ragionevole fiducia sulle capacità del sistema di gestione per la qualità delle imprese certificande e certificate di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti (sede, cantieri e opere realizzate), in modo da erogare effettivamente la qualità attesa.

Data l'importanza del sistema di qualificazione delle imprese per il settore delle opere pubbliche, di cui all'art. 40 del D. Lgs. 163/06 e relativo Regolamento applicativo DPR 5 ottobre 2010 n. 207, nel presente documento sono riportate anche le disposizioni relative alla redazione dei certificati di conformità richieste per il loro corretto utilizzo da parte delle Società di Attestazione – SOA, ai sensi delle Determinazioni della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

2. DEFINIZIONI

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (vedi UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2004).

Organismo di Certificazione accreditato (OdC): Organismo accreditato da ACCREDIA nel settore costruzioni EA28, che effettua la certificazione di conformità di sistemi di gestione (Reg. UE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 13).

Organismo di Certificazione riconosciuto: Organismo riconosciuto da ACCREDIA ad operare nel settore costruzioni EA28, in ambito nazionale, in conformità al presente Regolamento Tecnico (Reg. UE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 13).

Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc...).

Tipologia di opera: oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...).

3. REQUISITI GENERALI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (ACCREDITATI/RICONOSCIUTI)

Si riportano alcuni requisiti generali di carattere amministrativo e procedurale vincolanti per la qualificazione degli Organismi di certificazione ai fini delle valutazioni in oggetto.

- L'Organismo di certificazione deve essere accreditato/riconosciuto per il settore EA 28.
- L'eventuale revoca/rinuncia della certificazione deve essere comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ad ACCREDIA, secondo le disposizioni applicabili.
- Le sospensioni dovranno essere comunicate ad ACCREDIA nelle modalità previste dai Regolamenti ACCREDIA RG-01 ed RG-16.
- L'Organismo di certificazione deve contrattualmente definire che informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi, potranno essere comunicate a terzi sia previa richiesta sia su base volontaria da parte dell'Organismo di certificazione.
- Per la definizione dei criteri di competenza si rimanda alle prescrizioni delle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011, UNI EN ISO 19011:2012, alle Guide EA/IAF e MD IAF applicabili ed ai Regolamenti ACCREDIA RG-01 e RG-16.
- Per gli ispettori già iscritti nei registri dell'OdC come qualificati nel settore EA 28 alla data di entrata in vigore della Norma UNI CEI EN ISO 17021:2011, l'OdC dovrà fornire evidenza di aver rivalutato le competenze in relazione alle aree tecniche di riferimento.
- E' da considerarsi come obbligatorio il requisito relativo al possesso di almeno tre anni di esperienza nel settore.
- È altresì da ritenersi come sostitutivo di due anni di esperienza il possesso di un titolo di studio universitario e di un anno di esperienza il possesso di un titolo di scuola media superiore strettamente correlati con le discipline, tecnologie e processi afferenti il settore costruzioni.

4. SCOPO DI CERTIFICAZIONE E CERTIFICATO

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica e le cui tipologie di opere hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'Organismo di certificazione, secondo le regole che seguono.

Per quanto attiene le attività e le tipologie di opere per le quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, queste sono accettabili, limitatamente ad una sola attività associata ad una tipologia di opera, aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere.

Si applicano, inoltre le seguenti prescrizioni:

- L'oggetto del certificato deve essere formulato secondo i criteri di cui sopra, utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale delle attività:
 - * progettazione e costruzione (1) di (tipologia di opera)
 - * costruzione (1) di (come sopra)
 - * installazione di (come sopra)
 - * manutenzione di (come sopra)
 - * ristrutturazione di(come sopra)

(1) per costruzione s'intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito.

Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" o realizzazione se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

- Con riferimento alle *imprese generali di costruzione*, lo scopo del certificato può essere correlato alle definizioni date dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 per le categorie generali, traendo beneficio dal fatto che il DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa.
- Con riferimento alle *imprese specializzate di costruzione*, lo scopo del certificato può essere correlato alle definizioni date dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 per le categorie speciali, traendo beneficio anche in questo caso del fatto che il DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa.
- Con riferimento ai *consorzi ammessi* ai pubblici appalti e ai *contraenti generali*, si rinvia a quanto rispettivamente precisato negli allegati A e B.
- La terminologia utilizzata deve in ogni caso essere sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di verifica.

Mentre è sempre consentito fare ricorso a descrizioni specifiche di attività elementari quando le stesse servono a meglio descrivere l'effettivo ambito di attività dell'organizzazione, deve essere evitato che il certificato UNI EN ISO 9001 possa essere interpretato come una riproposizione dell'attestazione rilasciata dalle SOA ai sensi del già citato DPR, utilizzando, soprattutto nel caso delle imprese generali di costruzione di maggiore dimensione e/o complessità, una terminologia più sintetica.

Si ricorda infatti che il certificato UNI EN ISO 9001 dichiara la capacità dell'organizzazione ad operare in qualità sulla base di quanto effettivamente valutabile oggi, mentre l'attestazione SOA è relativa alla capacità tecnica dimostrata dall'impresa per lavori effettuati negli ultimi cinque/dieci anni.

È l'attestazione SOA, documento necessario e sufficiente per la qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, a doversi far carico, nei casi previsti, della verifica della esistenza di una certificazione UNI EN ISO 9001 relativa agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso e non viceversa.

Per evitare diciture che possono disorientare le Stazioni Appaltanti, è fatto esplicito divieto agli OdC di inserire nell'oggetto del certificato riferimenti diretti ai codici alfanumerici (es. OG1, OG3, OS4, OS16, ...) delle categorie generali o speciali di cui al DPR sopra richiamato.

Per quanto riguarda il processo di progettazione si precisa quanto segue:

L'impresa va certificata con riferimento al processo di progettazione quando è responsabile del progetto dell'opera realizzata, sia che lo esegua direttamente, sia che ne controlli l'esecuzione esterna, o comunque non lo riceva dal committente. In entrambi i casi l'impresa mantiene la responsabilità delle attività di coordinamento e controllo della progettazione, da condursi con personale di adeguata professionalità.

Nei casi in cui l'impresa non sia effettivamente responsabile della progettazione delle opere realizzate, questa situazione deve trovare chiaro riscontro nello scopo di certificazione, scopo che, senza fare alcun riferimento al termine "progettazione", riporterà unicamente termini quali "fabbricazione, costruzione, installazione, ecc..".

Quando invece la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del committente e/o utente finale, non può essere esclusa dall'impresa, il termine "progettazione" deve essere esplicitamente riportato nello scopo del certificato e l'impresa va valutata anche con riferimento alle sue capacità progettuali.

Nel caso di imprese di piccole e piccolissime dimensioni che affidano le attività di progettazione all'esterno (outsourcing) e ne sono responsabili contrattualmente con il committente, anche senza disporre di un "ufficio tecnico" specificatamente competente, si richiede che l'OdC verifichi che l'impresa stessa disponga di una funzione interna avente capacità di assicurare almeno le seguenti attività:

- Attenta valutazione con conseguente qualificazione, del Soggetto affidatario (per es. attraverso referenze di progetti simili già svolti con soddisfazione dell'organizzazione stessa e/o di altri committenti, certificazione del SGQ del progettista, ecc..). Definizione contrattuale (tramite contratto o incarico) con il Soggetto affidatario di ogni aspetto delle attività progettuali affidate, nel modo più completo e chiaro possibile, evitando quindi ogni ambiguità o insufficiente definizione di responsabilità e compiti;
- Esistenza di un documento di pianificazione delle attività progettuali;

- Definizione delle responsabilità e delle modalità di esecuzione, relative a:
- Verifica della progettazione: verifiche tecniche normalmente di competenza del solo Soggetto affidatario (progettista);
- Riesame della progettazione: attività da effettuare congiuntamente tra impresa e Soggetto affidatario, con particolare riferimento alla fattibilità dell'opera, definizione degli aspetti di interfaccia e definizione dei requisiti di acquisto di materiali, impianti, lavorazioni, ecc.;
- Validazione della progettazione eseguita anche sul prodotto (opera) per valutare la capacità della progettazione di rispettare i requisiti iniziali.

Si precisa che la "progettazione operativa di cantiere", essendo sistematicamente presente nelle attività delle imprese di costruzione, non deve essere richiamata specificatamente nello scopo del certificato. Rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa deve essere opportunamente e sistematicamente verificata dagli Ispettori degli OdC, inclusa la verifica della competenza professionale dei soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto.

A titolo di ricapitolazione e migliore chiarimento di quanto precede, si commentano i seguenti casi pratici:

- **L'organizzazione non effettua nessuna attività di progettazione:** in tal caso verrà escluso il punto 7.3 della Norma e lo scopo di certificazione dovrà riportare il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente", ove opportuno.
- **L'organizzazione effettua solo limitate attività di progettazione, in nessun modo riconducibili alla progettazione dell'opera o dell'intervento** (esempio: piccole opere di miglioramento, schemi progettuali esecutivi di cantiere, verifiche progettuali puntuali, ecc.): in tal caso lo scopo di certificazione conterrà ancora il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente", ma non potrà essere escluso il punto 7.3, di fatto applicato.
- **L'organizzazione ha predisposto il proprio SGQ per la progettazione dell'opera o dell'intervento, in conformità al punto 7.3 della norma, ma non esistono evidenze di applicazione di tale attività:** anche in questo caso, lo scopo di certificazione riporterà il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente".
- **L'organizzazione svolge attività di progettazione dell'opera o dell'intervento ed ha predisposto un sistema gestionale conforme:** il certificato dovrà ovviamente riportare entrambi i termini "progettazione e costruzione".

Si sottolinea che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza in organico di un numero minimo di personale tecnico.

L'OdC può limitare l'uso del termine "progettazione" solo ad alcune tipologie di opere incluse nello scopo di certificazione.

4.1 Criteri di redazione e gestione dei certificati di conformità

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento Tecnico devono essere redatti in accordo alle seguenti disposizioni "editoriali", nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili.

Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal DPR 207/2010 non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale.

È fatto obbligo di apporre nel Certificato, oltre all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni:

“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico o indirizzo e-mail”.

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05”.

“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207”.

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

5.1 Criteri generali

L'OdC deve identificare, prima della valutazione iniziale, le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare, al fine di identificare gli aspetti “particolarmente critici” per la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001; si ricorda a tal proposito che le imprese di costruzione presenti sul mercato italiano, incluse quelle abilitate ad operare nel settore dei lavori pubblici, possono essere strutturalmente classificate in quattro diverse tipologie:

- *Le imprese generali di costruzione*, che abitualmente acquisiscono commesse la cui realizzazione richiede competenze pluridisciplinari ed operano coordinando subfornitori specializzati: tali imprese debbono realizzare un SGQ ad elevata flessibilità, capace di adattarsi alle diverse esigenze di ciascun nuovo contratto; solo a titolo esemplificativo la caratteristica di impresa generale di costruzione può facilmente essere desunta, oltre che dalle modalità operative della stessa impresa, da un elevato valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell'anno.
- *Le imprese specializzate di costruzione*, che operano prevalentemente in uno o più settori specializzati, frequentemente in subappalto da imprese generali di costruzione: tali imprese (più simili, nel loro modo di operare, alle imprese manifatturiere) tendono ad avere modalità operative ripetitive ed hanno potuto sviluppare famiglie di procedure operative che richiedono solo adeguamenti limitati in occasione di ciascun nuovo contratto (ad esempio imprese impiantiste specializzate, imprese per la realizzazione di fondazioni su pali, imprese per la perforazione di gallerie, imprese di dragaggio, imprese di impermeabilizzazione, ecc); solo a titolo esemplificativo la caratteristica di impresa specializzata di costruzione può facilmente essere desunta, oltre che dalle modalità operative della stessa impresa, da un più contenuto valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell'anno.
- *I consorzi ammessi ai pubblici appalti*, per i quali si rimanda all'Appendice A.
- *I contraenti generali*, per i quali si rimanda all'Appendice B.

5.2 Esempi di criteri specifici per particolari processi/prodotti

Si riportano alcuni importanti requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni EA28:

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 (NTC), Capitolo 11, § 11.1, e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio (ex Direttiva 89/106/CEE).

L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm).

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- **Prefabbricazione a piè d'opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Infine, per tutti i prodotti da costruzione immessi sul mercato Unico Europeo ricadenti nell'ambito del Regolamento UE N. 305/2011 "Prodotti da costruzione":

- **Prodotti acquistati sul mercato:** per i prodotti critici occorre che l'impresa verifichi la disponibilità ed il contenuto delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti recanti la Marcatura CE secondo il Regolamento UE N. 305/2011 (ex Direttiva 89/106/CEE, in vigore dal 1/7/2013) e si rifornisca possibilmente da fornitori in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...);
- calcestruzzo preconfezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti. Gli auditor degli Organismi dovranno fornire evidenza di verificare ad ogni audit i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, di Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP (es. Centri di Trasformazione dell'acciaio), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione alle lavorazioni eseguite e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa.

Con riferimento a quanto sopra, si precisa che la definizione dei prodotti critici, predisposta dall'Organizzazione valutata, deve essere verificata e valutata dall'Organismo al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti, l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

5.3 Evidenze di audit

L'OdC deve registrare durante gli audit e secondo applicabilità almeno le seguenti evidenze:

- **Norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- **Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;**
- **Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;**
- **Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione** (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori – Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- **Contratto stipulato con il Committente** (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- **Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata** (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- **Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;**
- **Validazione dei processi speciali** (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- **Competenze e qualifiche del personale** (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);

- **Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee** (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- **Subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- **Prodotti critici** (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità (dal 1° Luglio 2013 l'impresa dovrà verificare la presenza delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (ex Direttiva 89/106/CEE));
- **Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;**
- **Rintracciabilità dei materiali messi in opera** (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- **Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- **Proprietà dei clienti;**
- **Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili** (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapportini del cantiere).

6. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

6.1 Generalità

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, si devono tenere in considerazione, le due seguenti differenti situazioni:

- **Cantieri (siti temporanei)**: siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- **Attività di "lavoro esterno"**: attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termoidraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

Nota: L'OdC in fase di riesame della domanda dovrà valutare anche l'eventuale operatività e significatività di cantieri siti all'estero.

6.2 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)

Gli Organismi di Certificazione oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità di aziende, sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

A tale riguardo, si ricorda che il documento IAF MD 5, specifica che:

"Il significato del termine "addetti", come riportato nella tabella, si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ..... L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva".

Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, si raccomanda che, nella fase di riesame della domanda, gli Organismi procedano alla determinazione del numero di "addetti equivalenti" (al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà), considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, tramite opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio e il reddito procapite di riferimento del settore.

Nota: la verifica del **primo** cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato, per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad **un'ora**.

In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

Nota: Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.

Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi (rif. Audit di Certificazione – Audit di Sorveglianza), nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

6.3 Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le attività associate ad una o più tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

Nota: Non si effettuano audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 gg-uomo; non è ammessa l'effettuazione di un audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni.

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, un'attività associata ad una tipologia di opera può essere verificata anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al Par. 6.5.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. (rif. Par. 6.5).

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

6.4 Rinnovo delle certificazioni

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.
- Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.
- In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di

follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

Si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo. Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato, gli Organismi dovranno garantire la continuità temporale della programmazione triennale e dei certificati emessi.

6.5 Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Gli OdC devono considerare tutti gli elementi riportati nel Par. 5.3 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di una attività associata ad una o più tipologie di opera da verificare in cantiere/sito.

Quanto sopra, purché le attività non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con quanto specificato al Par. 6.2 in cui è chiaramente stabilito che "non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno".

Nota: Un'evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

L'analisi di un'evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica.

Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

7. ENTRATA IN VIGORE E ADEGUAMENTO DEI CERTIFICATI

Le disposizioni di cui al presente Regolamento Tecnico entrano in vigore dalla pubblicazione del medesimo e comunque non oltre due mesi.

APPENDICE A: Precisazioni in merito alla certificazione dei Consorzi operanti negli appalti pubblici

La presente Appendice fornisce indicazioni in merito alle modalità operative da adottare, per la definizione del settore EA da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici.

Tale appendice risponde all'esigenza di favorire l'imparzialità di mercato e l'omogeneità operativa degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione di sistemi di gestione di tali soggetti giuridici, stanti le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

Allo scopo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di legge, vigenti sul territorio italiano, in materia, le quali costituiscono premesse sine qua non alle indicazioni oggetto della presente appendice.

In particolare, considerato che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 prevede all' art. 63 che [...] "ai fini della qualificazione," [...] "le imprese" che eseguono lavori pubblici " possiedano un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000" ed altresì che [...] "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA." Riprendendo quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2006, n. 163 ove all'art. 40 si legge che: [...] "i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo." ed altresì che [...] "Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9000 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e, in particolare, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17021;" [...].
- La Legge 12 aprile 2006, n. 163 all'art. 34, comma 1, prevede fra i soggetti ammessi alle gare ovvero a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici: [...]
 - a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n 443;
 - c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 37;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge."
- ed in tal senso precisa all' art. 35 che laddove i soggetti partecipanti alle gare siano quelli indicati ai punti b) e c) dell'art. 34 precedente, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori, sono da ritenersi applicabili ai Consorzi e non alle consorziate.

Ciò premesso, i certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore EA 28, bensì al settore EA 35, e come tale dovrà essere gestita, da parte dell'Organismo di Certificazione, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, si chiarisce che è ammissibile attribuire, al settore EA 28, lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all' art. 34, comma 1, della Legge 12 aprile 2006, n. 163, e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di).

oppure

- b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti).

Ancorché sia da precisare, che in tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28, bensì primariamente al settore EA 35 e solo come settore secondario al settore EA 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 e Legge 12 aprile 2006, n. 163) (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ...).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione, è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso b1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MdQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate.

caso b2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione PdQ, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Ciò detto, si sottolinea che, quanto sopra esposto al precedente punto b), è da ritenersi applicabile al solo schema SGQ.

A titolo indicativo, nel caso in cui i soggetti giuridici di cui all' art. 34, comma 1, della Legge 12 aprile 2006, n. 163, richiedano la certificazione di SGA e/o SCR, e non svolgano attività realizzative direttamente, non è ammissibile attribuire il certificato, rilasciato per tali schemi al settore EA 28, ma solo al settore EA 35, e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso. Pertanto, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Senza prevedere audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGA ed SCR certificato, in quanto non inclusi nell'ambito

di applicazione della certificazione rilasciata al Consorzio. Mentre quanto sopra esposto al punto a) è da ritenersi applicabile a tutti gli schemi SGQ, SGA ed SCR.

A ragion di ciò, è opportuno osservare che il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 e la Legge 12 aprile 2006, n. 163, non prevedono quale criterio di qualifica dei soggetti partecipanti alle gare di appalto l'esistenza di SGA e/o SCR certificato, ma solo di SGQ. Ed altresì, stanti le disposizioni

vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le quali identificano l'impresa assegnataria come l'impresa affidataria alla quale competono tutti gli obblighi e tutte le responsabilità relative agli aspetti salute e sicurezza dei lavori pubblici ricevuti in assegnazione, non è giuridicamente ammissibile che il Consorzio si assuma responsabilità (anche penali) che competono ad altri.

Si ritiene altresì opportuno puntualizzare che, in caso di partecipazione a gare di appalto pubbliche, in presenza di richieste premiali per esistenza di un sistema di gestione certificato, ambientale e/o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tale requisito possa essere ritenuto pienamente soddisfatto solo se il Consorzio è in possesso di certificato attribuito al settore EA 28 per attività realizzative svolte direttamente dal Consorzio.

Pur tuttavia, a titolo indicativo, si ritiene che detto requisito potrebbe essere ritenuto soddisfatto laddove il Consorzio sia in possesso di un certificato attribuito al solo settore EA 35 per attività realizzative eseguite mediante assegnazione a consorziate, a loro volta in possesso di certificazione, di sistema di gestione, ambientale e/o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Certificazione rispondente ai seguenti requisiti: i) equivalente a quella del Consorzio, ii) attribuita al settore EA 28, iii) relativa alle attività oggetto della gara di appalto. In tal caso l'Organismo di Certificazione dovrà assicurare che il personale impiegato per le attività di valutazione presso il Consorzio disponga di idonea ed esaustiva competenza per entrambi i settori EA 35 e 28. È comunque da notare che valutazioni di merito in proposito rimangono di responsabilità della singola Stazione Appaltante.

In aggiunta, con particolare riferimento allo schema SCR, in ottemperanza ai disposti del RT-12 § 4.1.1.3, si ricorda che dovranno essere incluse nella certificazione SCR, in prima istanza o mediante definizione di un apposito programma di estensione dell'ambito di applicazione della certificazione, tutte le eventuali unità locali del soggetto titolare del certificato. Per lo scopo della presente comunicazione, da intendersi uno dei soggetti giuridici di cui all' art. 34, comma 1, della Legge 12 aprile 2006, n. 163.

Infine, va ricordato che i Consorzi hanno l'obbligo di legge di garantire, nei confronti della Stazione Appaltante, il completamento dei lavori pubblici, la cui realizzazione sia stata affidata ad associate, e queste ultime, in corso d'opera, si rivelassero incapaci di portare a compimento il lavoro ad esse affidato. In tal caso, sarà necessario accertare che il sistema di gestione (qualità e/o ambientale e/o della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) del Consorzio preveda apposite modalità per gestire simili situazioni anche mediante l'eventuale realizzazione diretta del lavoro pubblico. Ciò, al fine di garantire, oltre al completamento del lavoro pubblico, l'efficace e continuativa applicazione del sistema di gestione certificato a tutti i lavori pubblici per i quali il Consorzio abbia ricevuto commessa.

APPENDICE B: Precisazioni in merito alla qualificazione dei Contraenti Generali

B1) Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

Con riferimento all'entrata in vigore dell'art. 98, comma 1 lett. a) del DPR n. 207/2010, si precisa che la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei Contraenti Generali, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 176 del D. Lgs. 163/2006.

A tal proposito, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito alle modalità operative da adottare per la definizione del settore EA da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione.

I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, 2 possibili situazioni:

1. Caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione di cui al D. Lgs. 163/2006: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore EA 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
2. Caso in cui il Contraente Generale svolge attività di gestione di cui al D. Lgs. 163/2006 e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come secondari i settori EA 28 e EA 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ dovrà riportare la dicitura: "Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i." e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'articolo 187 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. e dell'art. 98 del DPR. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.".

B2) Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali.

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la UNI EN ISO 9001:2008 e conferendo alla stessa quei settori quali EA35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D. Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010 secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo B1, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale.

A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato il CAB, che dovrà eseguire una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate.

Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a cadere.